

COMUNE DI RONCIGLIONE
Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO D'ACQUEDOTTO

TITOLO I

GENERALITA'

ART. 1 - Ente gestore del servizio

Il servizio dell'acquedotto nel Comune di Ronciglione è disciplinato dalle norme di legge, dalle norme tecniche e dalle disposizioni del presente Regolamento.

L'acquedotto comunale è destinato a fornire l'acqua potabile innanzitutto per i pubblici servizi e per uso domestico, e poi per gli altri usi previsti dal presente regolamento, nei limiti di estensione della rete di distribuzione e della quantità d'acqua potabile disponibile.

Nella messa in funzione e successiva gestione del servizio, nelle operazioni e lavori per ciò necessari e indicati nel presente Regolamento, il Comune può avvalersi tanto di personale e mezzi propri quanto di ditte appositamente autorizzate.

L'organizzazione amministrativa e contabile del servizio è affidata all'Ufficio Tributi Comunale.

L'organizzazione e la gestione tecnica sono affidate all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici - o a Ditte o Enti autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'A.R.P.A. esercita sul servizio acquedotto la vigilanza concessagli dalle vigenti leggi e disposizioni sulla salute pubblica.

ART. 2 - Tipi di concessione per l'uso dell'acqua.

Il Comune accorda, di norma, le concessioni d'acqua, previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura, per i seguenti usi:

- a) **uso domestico:** prevede l'utilizzazione dell'acqua per l'attività familiare nelle abitazioni ed annessi. Nei condomini può essere comunque accordata una sola concessione per le unità immobiliari in uso comune;
- b) **uso industriale o artigianale:** prevede l'utilizzazione dell'acqua per l'industria, officine, laboratori, magazzini ecc.. Sono accordate nei soli casi in cui l'acqua venga impiegata per i servizi igienici del personale e per limitati processi di lavorazione dell'industria e comunque nei limiti della disponibilità dell'acqua e dalle condizioni speciali che il Comune fisserà caso per caso;
- c) **uso commerciale o direzionale:** prevede l'utilizzazione dell'acqua per utenze di tipo commerciale, negozi, consorzi agrari, rivendite in genere, alberghi, esercizi pubblici, uffici, studi privati, ecc..;
- d) **uso pubblico:** prevede l'utilizzazione dell'acqua da parte degli Enti Pubblici o di Enti non aventi scopo di lucro, ed è riferito agli edifici pubblici.

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- i. Le fontane pubbliche;
 - ii. Le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico o di uso pubblico;
 - iii. Gli impianti di irrigazione pubblici.
- e) **uso temporaneo:** In occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, sociali e in genere si potrà richiedere l'utilizzazione dell'acqua per un periodo determinato, che tuttavia non potrà superare i 30 giorni, naturali e consecutivi;
- f) **uso cantiere:** prevede l'utilizzazione dell'acqua in cantieri di tipo edile. L'utilizzo è limitato alla validità della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività edilizia;
- g) **uso antincendio:** prevede l'utilizzazione dell'acqua per i servizi di sicurezza antincendio. L'utilizzo è accordato a Enti Pubblici e ditte private, che esercitino attività soggette alle norme in materia di prevenzione incendi. Nel provvedimento saranno indicate il numero di bocche concesse ed il punto prescelto per la loro installazione in comune accordo con il Comune.
- h) *Bocchetta comunale il cui uso sarà disciplinato da apposito regolamento*

L'uso a cui l'acqua è destinata deve essere espressamente dichiarato sulla domanda e sul contratto d'abbonamento di concessione della fornitura; quest'uso non potrà essere modificato salvo variazione della concessione Comunale.

I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per i procedimenti del caso, salvo le azioni civili spettanti al Comune per il pagamento dell'acqua diversamente usata e degli eventuali danni arrecati.

ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La concessione dell'erogazione di acqua avviene normalmente con il sistema a contatore. Il consumo dell'acqua, eccezionalmente e soltanto per il periodo necessario all'installazione dei contatori, viene calcolato al minimo contrattuale.

Laddove esistono consegne a bocca tarata l'utente dovrà provvedere all'installazione di contatori.

Il Comune concede altresì erogazioni a bocca libera sul suolo pubblico per il servizio antincendio, e per le ipotesi previste dall'art. 2.

ART. 4 – Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 – Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
- di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione pubblici, se non dalle persone a ciò

autorizzate e per gli usi cui sono destinate;

- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo (V.V.FF.). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati all'art. 2 -d) lettere i e ii.

TITOLO II

NORME TECNICHE

CAPITOLO I

DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 6 – Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

Tubazione stradale

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione di Utenza.

Esso viene eseguito a cura del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

Impianto esterno

Per impianto esterno si intende quel complesso di tubazioni, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di Utenza (questo *escluso*), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'Utenza.

Gli impianti esterni che verranno realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno di proprietà del Comune che ne curerà, a spese dell'Utente, l'esecuzione e la manutenzione.

Quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimarranno di proprietà dell'Utente.

L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati, o del suo legale rappresentante, da procurarsi da parte del richiedente il servizio, nonché ai permessi delle Autorità competenti.

Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo *incluso*) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del Proprietario

D. Cr. n. 50/2003
CC. n. 8/2009

o per esso dall'Utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

CAPITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 7 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno

L'impianto esterno fino al contatore *escluso* viene eseguito a cura del Comune il quale ha facoltà di provvedere con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed esercirlo secondo le necessità del servizio.

Tutte le nuove opere per l'esecuzione della presa e derivazione dell'acqua dalla rete principale di distribuzione fino al pozzetto con il contatore *escluso*, saranno eseguite e mantenute dal Comune o da ditte o Enti a ciò preposti, e rimarranno di proprietà del Comune stesso. Le relative spese saranno sostenute a totale carico dell'Utente, *non superiori al prezzo regionale*.

In deroga al precedente comma l'Utente, per motivate e comprovate necessità, potrà chiedere al Comune l'autorizzazione per l'esecuzione in proprio dell'allacciamento con oneri e spese a proprio carico. In questo caso l'intervento dovrà essere eseguito da un'Impresa con comprovate capacità Tecnico - Professionali, e condotto sotto la direzione dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale che daranno tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie alla realizzazione dell'intervento alla regola d'arte.

Eventuali successivi spostamenti di tubazioni saranno eseguiti, su richiesta motivata e giustificata del proprietario dell'immobile, con spese a carico del richiedente.

Tutte le riparazioni, manutenzioni, rifacimenti e modifiche sull'impianto esterno vengono eseguite dal Comune o da ditte o Enti a ciò preposti, con oneri a carico dell'Utente.

Qualora si verificassero rotture o perdite sugli impianti esterni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se accertato dall'Utente, questi è obbligato a segnalare al Comune l'evento e la data di effettuazione, a proprie cure e spese, della riparazione. Il Comune, verificata la natura e l'entità del guasto, qualora ritenga idoneo lo stato complessivo dell'impianto esterno esistente, ne autorizzerà la riparazione; qualora, ad insindacabile giudizio del Comune, lo stato d'integrità della presa stradale o quello della condotta di allaccio fosse ritenuto inaccettabile o particolarmente obsoleto, verrà rinnovato l'intero impianto esterno a cura del Comune ed a spese dell'Utente. In tal caso l'impianto esterno diverrà di proprietà comunale.

Le riparazioni ed i ripristini alle opere murarie ed alle pavimentazioni insistenti su proprietà privata relative agli interventi di riparazione, rifacimento e modifica dell'impianto esterno eventualmente eseguiti dal Comune, restano a carico del proprietario o per esso dell'Utente e vengono eseguite sentite le indicazioni del Comune.

Nelle zone urbane non provviste di tubazioni di distribuzione, il Comune, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, può accogliere le richieste di fornitura o motivare per iscritto il non accoglimento. Gli oneri relativi alla posa delle tubazioni, ai contributi per l'estensione o il potenziamento di quelle esistenti saranno oggetto di specifica regolamentazione e quantificazione all'Utente.

ART. 8 - Rimozione impianto esterno su richiesta dell'Utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'Amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli utenti interessati, come da successivo art. 32 del Regolamento di fornitura acqua potabile - ed eventualmente rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione, valutate a preventivo sulla base dei prezzi pro tempore in vigore, *pubblicati sul BURL*.

ART. 9 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'Utente, né al Proprietario od all'Amministratore dello stabile, manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno (allacciamento a tubazioni dell'acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.).

Se necessario, in casi del genere il Comune potrà autorizzare la modifica dell'impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'Utente o del Proprietario.

Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi in misura.

La mancata osservanza delle prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

ART. 10 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno

Salvo quanto previsto dal successivo art. 12, l'Utente deve usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi del Comune posti su proprietà privata.

L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

Le responsabilità // verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa poste in proprietà privata, fanno capo esclusivo al Proprietario dell'immobile ove sono collocate o per esso all'Utente quando l'uno o l'altro abbiano mancato di riparare i danni comunque provocati o verificatisi, e rilevabili con la normale diligenza.

CAPITOLO III

APPARECCHI DI MISURA – ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

Art. 11 - Contatori

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, mediante idonea apparecchiatura di misurazione.

Il tipo e calibro dei contatori è stabilito dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare all'atto del contratto.

La fornitura dei contatori è effettuata da parte del Comune, con oneri a carico dell'utente, che dovrà pagarne il relativo costo all'atto del contratto.

Il Comune ha la facoltà di sostituire i contatori di norma per motivi tecnici previo contatto con l'Utente, salvo casi di urgenza o di irreperibilità dell'Utente stesso. Nel caso di sostituzione del contatore (per mutate caratteristiche dell'uso dell'acqua, per adeguamento tecnologico dello stesso o per cambiamento del sistema di lettura) il richiedente dovrà aggiornare il contratto di fornitura sostenendo le relative spese, tra le quali quella relativa al contributo aggiuntivo per la differenza di calibro o di tipo.

Art. 12 - Posizione e custodia dei contatori

I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di facile accesso al suo personale.

Per la posa dei contatori devono essere rispettate da parte dell'Utente le seguenti prescrizioni:

- disporre di un esclusivo locale, vano o nicchia, con accesso indipendente, possibilmente all'esterno e al limite di proprietà e che sia sufficientemente ampio per contenere tanti contatori quante sono le unità immobiliari;
- i contatori devono essere collocati in batteria con la disponibilità di sufficiente spazio per la manutenzione e la lettura degli stessi;
- nel caso di contatori in locali, vani o nicchie ricavati su parete esterna, o muri di recinzione, la porta o sportello dovrà essere a luce piena.

Comunque, il Comune si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le prescrizioni sopra esposte.

In casi particolari, e ad insindacabile giudizio del Comune, è ammessa l'installazione dei misuratori all'interno di proprietà private, anziché all'inizio delle proprietà medesime, purché sempre accessibili al personale incaricato del Comune, al fine di poter utilizzare per il tratto comune un'unica tubazione di distribuzione e facilitare la diffusione dei misuratori singoli, secondo le norme di legge vigenti.

In tal caso il Comune, a seguito di richiesta avanzata dall'Utente, provvede con i propri tecnici all'effettuazione del sopralluogo e a definire, sentite anche le esigenze dei richiedenti, le dimensioni ed il tracciato delle tubazioni nonché il punto di consegna (individuato comunque

alla fine della proprietà pubblica e determinato con un rubinetto di intercettazione e di un eventuale misuratore generale - di proprietà del Comune - inseriti in un pozzetto) e l'ubicazione dei misuratori, determinando infine il preventivo di spesa per effettuare i lavori. *In alternativa l'Utente, sulla base delle indicazioni fornite può provvedere in proprio alla realizzazione delle opere.*

In questo ultimo caso, gli Utenti rimangono proprietari del tratto di tubazione all'interno della proprietà privata e responsabili in solido della sua manutenzione; su questo tratto possono avvenire interventi di manutenzione o modifiche, a cure e spese degli utenti serviti, solo previa richiesta al Comune, che provvede a comunicare le necessarie prescrizioni tecniche e le modalità di intervento.

Il Comune non risponde dei danni provocati da guasti su questo tratto di tubazione.

Il Comune può disporre lo spostamento del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso, per modifiche normative o altre intervenute rispetto alla sistemazione originaria, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.

La realizzazione del manufatto a protezione del contatore, con l'osservanza delle relative norme urbanistiche, è a cura e spese dell'Utente che assume altresì l'onere della manutenzione.

I contatori sono provvisti di sigilli apposti dal Comune.

E' responsabilità dell'Utente la manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione che alteri il regolare funzionamento del contatore. Tali atti possono dar luogo ad azione giudiziaria nei suoi confronti, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca del contratto di fornitura, nonché all'applicazione delle penali previste nel tariffario vigente.

L'Utente è il consegnatario del contatore, degli accessori e delle tubazioni e pertanto è responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato anche da terzi o da ignoti qualora riconducibili ad incuria dell'Utente stesso.

Il proprietario dell'unità immobiliare, l'affittuario o l'utilizzatore, rimane responsabile della conservazione del contatore sino alla cessazione del contratto di fornitura.

I contatori non possono essere spostati se non con il consenso del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati, con oneri a carico dell'Utente.

L'ubicazione del contatore in luoghi di uso comune non solleva l'Utente dalle responsabilità di cui sopra.

L'installazione dei contatori per le utenze attualmente sprovviste avverrà nel rispetto di quanto prescritto dalle Norme Transitorie del presente Regolamento.

Art. 13 - Guasti ai contatori

Nel caso di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere.

Art. 14 - Lettura dei contatori

L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale dipendente del Comune o da esso incaricato, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.

La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari. Per necessità il Comune ha comunque facoltà di effettuare letture supplementari.

In caso di assenza dell'Utente (durante il normale ciclo di lettura) il Comune provvederà ad inviare apposita comunicazione da rispedire con l'indicazione della lettura.

Se l'Utente non provvederà in tempi brevi e nei modi previsti a comunicare la lettura, fermo restando che l'importo calcolato sul consumo corrispondente al minimo contrattuale d'obbligo deve essere comunque pagato anche in caso di mancata utilizzazione totale o parziale, il Comune emetterà una fattura calcolata sul consumo medio di analoghi periodi precedenti, salvo conguaglio a lettura rilevata.

Nel caso di nuovi Clienti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento a Clienti con analoga tipologia contrattuale, salvo conguaglio a lettura rilevata.

Ove permanesse la mancata comunicazione della lettura da parte dell'Utente, il Comune potrà sospendere, previo avviso scritto, l'erogazione idrica subordinando la riattivazione della fornitura alla rilevazione del consumo nonché, ove possibile, allo spostamento del contatore in luogo accessibile e di facile lettura.

Qualora venisse installato un contatore provvisto di sistema lanciainpulsivi per una trasmissione via radio o via cavo della lettura (telelettura o sistema AMR) l'Utente non dovrà fornire alcuna autolettura; rimane tuttavia l'obbligo per l'Utente di permettere l'effettuazione anche di eventuali letture dirette, secondo quanto sopra specificato.

Art. 15 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente. Nel caso di nuovi Utenti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento ad Utenti con analoga tipologia contrattuale. L'Utente può comunque segnalare per iscritto particolari circostanze che permettano di stabilire differente criterio di calcolo.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'Utente, il consumo è determinato dal Comune in base ai rilievi oggettivi disponibili.

Art. 16 - Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente

Quando un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore a seguito di richiesta scritta e previo pagamento di un importo indicato nel tariffario, il Comune dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

L'Utente, o persona dallo stesso delegata, potrà presenziare alle prove in argomento sostenendo le relative spese.

Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dall'Utente, o da suo delegato, se presente.

Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento a sfavore del Comune, quest'ultimo provvederà ad effettuare il conguaglio delle fatture emesse nell'ultimo anno

addebitando all'Utente la quota eccedente l'importo di cui al primo comma.

Se la verifica dimostra un irregolare funzionamento a sfavore dell'Utente, il Comune sosterrà le spese della verifica e provvederà al rimborso di quanto versato dall'Utente per effettuarla, nonché gli importi erroneamente fatturati per un periodo non superiore all'anno.

Tali rimborsi e recuperi verranno effettuati sulla base della media aritmetica degli scostamenti riscontrati sul banco prova rispetto ai limiti di tolleranza previsti dalle normative vigenti - nella misura del 5% (cinqueper cento) in più o in meno sui consumi dichiarati in relazione alle portate massime e minime stabilite per la prova - .

Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti il Comune provvederà ad addebitare all'Utente tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta ed eccedenti l'importo di cui al primo comma.

Art. 17 – Controlli

In qualsiasi momento il Comune può effettuare verifiche sugli impianti di proprietà privata; a tal fine l'Utente è tenuto a consentire al personale del Comune, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità. Ove l'Utente si opponga a tali operazioni, il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua fino all'effettuazione delle verifiche, previa diffida scritta di almeno 24 ore. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali a carico dell'Utente.

I controlli sono effettuati al solo fine di accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di verificare l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e non comportano alcuna assunzione di responsabilità del Comune verso l'Utente o verso i terzi.

Qualora riscontri irregolarità, il Comune può indicare all'Utente le modifiche da eseguire a propria cura e spese. In caso di inadempimento da parte dell'Utente, ovvero di pericolo per le persone o le cose, il Comune può sospendere la fornitura, previo preavviso scritto di almeno 24 ore, secondo quanto previsto dal successivo Art. 47.

CAPITOLO IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 18 – Prescrizioni e collaudi

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del Proprietario dello stabile o per esso dell'Utente.

Per la loro esecuzione il Proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e che assumono le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali la Legge 05/03/1990 n. 46 e loro future eventuali modificazioni, rilasciando al termine dei lavori al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

ART. 19 - Installazioni delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dalle canalizzazioni d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere isolati e protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 20 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.

ART. 21 - Prese di terra

L' impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 22 - Impianti di sollevamento

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell' acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 23 – Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 24 – Modifiche

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 25 – Perdite, danni e responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 26 – Vigilanza

Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti o da Ditte incaricate, in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO III

NORME PER LE FORNITURE

ART. 27 – Modalità per ottenere l'allacciamento

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno – dalla esistente condotta stradale fino al misuratore di Utenza – il Proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune nelle forme previste dallo stesso. A tale scopo il Comune, accettata la domanda a termine di Regolamento e verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, autorizzerà il richiedente dando le necessarie indicazioni e prescrizioni.

Il richiedente l'allacciamento dovrà produrre autorizzazione scritta dell'Amministratore o del proprietario dello stabile o dell'immobile o dei terreni interessati, per l'esecuzione, la posa, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

ART. 28 – Forniture su strade canalizzate

Nelle strade o piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla concessione d'acqua per uso domestico di cui al punto a) dell'art. 2.

E' facoltà del Comune di concederla per gli altri usi di cui ai punti b – c – d – e – f – g – h dell'art. 2.

ART. 29 – Forniture su strade non canalizzate

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel precedente articolo, per le strade non canalizzate il Comune è tenuto ad accogliere le richieste per uso domestico e ha facoltà di accogliere le richieste per altri usi. *Il tutto a condizione che* quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il contributo a fondo perduto relativo alla estensione della rete, oltre al contributo di allacciamento di cui all'Allegato A) del presente Regolamento

ART. 30 – Modalità per ottenere la fornitura

Per utilizzare l'acqua il richiedente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non potrà ottenere la fornitura a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali.

L'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua oltre ad essere rispondenti alle Norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

ART. 31 – Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'Utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 32.

ART. 32 – Disdetta

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune – inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici del Comune – per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazioni di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura dell'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune. Qualora l'Utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, il Comune avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 33 – Subentro

Quando un nuovo Utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve presentarsi presso gli uffici del Comune per la stipulazione del nuovo contratto di somministrazione.

ART. 34 – Anticipo in conto fornitura.

Non viene previsto il versamento di alcuna somma a titolo di anticipo in conto fornitura.

ART. 35 – Tariffe

La determinazione delle tariffe spetta all'organo comunale competente, tenuto conto della normativa vigente in materia.

Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dai Pubblici Poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'Utente che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

Fino a nuova determinazione sono in vigore le tariffe attualmente vigenti, approvate con deliberazione della giunta comunale.

ART. 36 – Variazione delle tariffe e del Regolamento

Nel caso di modificazioni del sistema tariffario di cui al 1° comma dell'art. 35 o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune ne avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della delibera all'albo pretorio. Se l'Utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'Utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

ART. 37 – Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.
2. La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti; ma nelle more dell'installazione dei contatori potrà calcolarsi il corrispettivo in base al minimo contrattuale.
3. Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui ad 1., il Comune ha diritto di esigere oltre all'importo dovuto anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del *saggio di interesse legale* incrementato di 1,5 punto percentuale. In caso di morosità protratta oltre un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, il Comune potrà procedere alla sospensione o limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato).

ART. 38 – Consumi abusivi

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato. L'Utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

ART. 39 – Regolarità delle forniture

Il Comune assicura la fornitura con pressione idonea di norma a servire le utenze al piano stradale.

Non viene comunque assunta responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

Pertanto le Utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio o avranno la necessità di pressione eccedente a quanto fornito, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva o di pressurizzazione individuale secondo quanto indicato agli artt. 22 e 23.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, guasti, rotture ecc il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, anche senza preavviso in caso di necessità.

ART. 40 - Applicazione del pro-die per le variazioni tariffarie

In caso di variazioni tariffarie, l'imputazione dei consumi alle nuove tariffe avviene tramite il criterio del pro-die: il consumo ricavato dalle letture iniziali e finali è suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato è poi moltiplicato per i giorni di competenza per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffe, salvo diversa norma di legge.

ART. 41 - Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte

In caso di perdite non osservabili dall'utenza nelle condotte private a valle del misuratore di consumi, i maggiori consumi sono fatturati a tariffa base, senza l'applicazione della tariffa di fognatura e di depurazione.

L'entità della perdita subita, salvo prove contrarie, è determinata detraendo dal consumo totale il consumo registrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Per ottenere tali benefici l'Utente è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante il guasto verificatosi (fattura rilasciata dall'Impresa che ha eseguito la riparazione, abilitata ai sensi della L.46/90).

ART. 42 - Utenze raggruppate

Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'amministrazione del condominio stesso, qualora non siano installati o predisposti all'installazione i contatori singoli. Per le utenze raggruppate in stabili dove non è prevista la costituzione di un condominio (costituite da una aggregazione di più unità immobiliari e/o diverse categorie contrattuali), in assenza di contatori divisionali, gli scaglioni di consumo tariffari e la quota fissa sono adeguati al numero delle utenze finali e tengono conto della loro natura (categorie contrattuali a seconda dell'uso effettuato), che devono essere indicate mediante apposita comunicazione, secondo le modalità stabilite dal Comune.

In caso di assenza di tale comunicazione, sono applicati all'intero consumo gli scaglioni dell'utenza singola appartenente alla categoria contrattuale con le tariffe maggiori.

La ripartizione interna dei consumi deve essere effettuata e organizzata a cura e spese del Utente, ai sensi del D.P.C.M. 4/3/96, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".

In caso di utenze con contatori divisionali privati collocati in proprietà condominiale non accessibile, l'Amministratore di condominio (o l'Utente responsabile) comunica la lettura dei contatori divisionali secondo le modalità operative stabilite dal Comune, che dà preavviso del giorno di lettura del misuratore generale di utenza.

A garanzia del corretto processo di ripartizione dell'importo della fattura dell'utenza raggruppata tra le sottoutenze, valgono i seguenti criteri:

- la differenza fra il consumo misurato al misuratore di consumi condominiale e la somma dei consumi relativi per ciascuna unità immobiliare, è ripartita in parti uguali fra i vari utenti;
- ai consumi delle singole unità immobiliari è applicato il sistema tariffario stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale;
- la differenza tra la somma dei importi singoli dovuti dalle sottoutenze e l'importo della

fattura dell'utenza raggruppata è decurtata dagli stessi importi in maniera proporzionale ai consumi delle singole sottoutenze.

Laddove risulti tecnicamente possibile, nei casi di interventi di manutenzione straordinaria sugli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, l'utenza è obbligata a far effettuare al Comune una valutazione sulla possibilità e l'opportunità di procedere alla trasformazione di utenze condominiali in utenze singole.

ART. 43 - Domiciliazione bancaria

Il Comune incentiva la domiciliazione bancaria o la domiciliazione postale per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato, stipulando con istituti bancari e postali accordi mirati all'azzeramento delle spese di tale forme di pagamento a carico dell'utenza.

ART. 44 - Indennità di ritardato pagamento e morosità

Il pagamento della bolletta deve essere effettuato integralmente entro il termine indicato sulla stessa.

In caso di pagamento oltre la data di scadenza indicata, sono applicati all'Utente gli interessi sull'importo della fattura, come di seguito indicato:

- per i primi venti giorni di ritardo è applicata una penale fissa a titolo di indennità nella misura del 5% sul debito non pagato e di importo minimo pari a 1 Euro;
- dal *ventunesimo* giorno si applicano, oltre alla penale fissa, gli interessi pari al Tasso di Riferimento maggiorato di 1,5 punti e commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni di ritardo.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, l'Utente viene costituito in mora.

All'Utente è inviato il sollecito di pagamento, mediante la bolletta successiva, oppure mediante altre forme di comunicazione scritta, con indicazione della data entro cui effettuare il pagamento e l'avviso che in difetto il Comune può provvedere alla sospensione della fornitura *o alla limitazione dell'acqua (diaframma tarato)*.

Il tempo di preavviso per la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 30 giorni di calendario.

L'Utente può evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento, rivolgendosi al Comune.

Le forniture sospese per morosità possono essere riattivate soltanto dopo che l'Utente abbia pagato il debito pregresso, le spese di chiusura e le spese di riattivazione della fornitura, stabilite dal Comune, *previste dal prezzario*.

In tal caso la riattivazione della fornitura avviene entro 2 giorni lavorativi dal pagamento.

Non è in ogni caso sospesa la fornitura:

- nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza o vi è un intervento dell'Autorità competente;
- nei giorni prefestivi o festivi;

- in presenza di controversie relative alla ricostruzione dei consumi.

In nessun caso è addebitabile all'Utente subentrante la morosità pregressa.

ART. 45 - Casi di sospensione della fornitura

Il Comune può sospendere la fornitura del servizio per cause esterne o per ragioni di servizio, senza che ciò legittimi l'Utente ad avanzare pretese risarcitorie o indennitarie.

La fornitura può inoltre essere sospesa nei seguenti casi:

- a) mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell'utenza, ai fini della volturazione;
- b) utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) effettuazione di prelievi abusivi;
- d) cessione del contratto a terzi;
- e) irregolarità nella installazione o tenuta degli impianti di proprietà dell'Utente;
- f) opposizione dell'Utente al controllo del Comune e all'apposizione dei sigilli in caso di disdetta;
- g) mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche suggerite dal Comune, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- h) manomissione delle opere o del misuratore di consumi, ivi compresa la rimozione della sigillatura;
- i) morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora.

La sospensione viene disposta dal Comune dopo il decorso di 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che l'Utente abbia provveduto al riguardo. Nei casi indicati alle lettere c) e h) non è richiesto obbligo di preavviso; nei casi indicati alle lettere f) e g) occorre un preavviso scritto di almeno 24 ore. Il Comune, con la sospensione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza.

ART. 46 - Risoluzione del contratto

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell'erogazione senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento: il Comune provvede alla rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione di utenza.

ART. 47 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare. Il Comune può revocare in qualsiasi momento qualsiasi fornitura a stabili sprovvisti di certificato di agibilità/abitabilità.

ART. 48 - Fallimento

In caso di fallimento dell'Utente, *escluso il caso di persona fisica*, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 49 – Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

ART. 50 – Identificazione del personale

I dipendenti del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 51 – Applicabilità del diritto comunale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 52 – Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 53 – Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Viterbo.

ART. 54 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

NORME TRANSITORIE

ART. 55 – Termini per l'installazione di contatori

Alla data del **31.12.2005** dovrà essere conclusa presso ogni utenza l'installazione del contatore a misura. Di tale termine dovrà essere data notizia dal Sindaco con avviso pubblico.

ART. 56 – Ordinanza ad adempiere

Il Sindaco da notizia, con avviso pubblico, del termine ultimo per l'installazione del contatore ed invita tutti i soggetti allacciati all'installazione del contatore, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in un periodo non posteriore al **31.12.2005**.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà imporre l'installazione dei contatori per zone ritenute omogenee (o secondo altri criteri) del paese, anche in anticipo rispetto alla scadenza fissata dal precedente comma.

In via prioritaria il Comune provvederà a sostituire i contatori in possesso dei cittadini ma non idonei perchè non conformi alle attuali prescrizioni dell'ente.

L'ubicazione del contatore dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento e sarà soggetta a preventiva approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per tale installazione il Proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e che assumono le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze nel lavoro di posa da essi eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali la Legge 05/03/1990 n. 46 e loro future eventuali modificazioni, rilasciando al termine dei lavori al committente la dichiarazione di conformità di quanto realizzato.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare l'installazione avvenuta, prima che sia posta in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura. Dopo la segnalazione dell'avvenuta installazione, il Comune provvederà alla sigillatura e prova del contatore.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto all'invito di cui al comma precedente, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso, determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 57– Esecuzione d'ufficio

Quando siano trascorsi inutilmente i termini fissati dal Sindaco nell'ordinanza di cui all'art. 56, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio alla esecuzione delle opere stesse, a totali spese dei proprietari inadempienti, applicando anche l'eventuale sanzione amministrativa indicata nella stessa ordinanza.

ART. 58 – Operazioni di primo adeguamento

In fase di prima attuazione delle norme del presente regolamento, relativo alla fornitura ed all'installazione dei contatori, il Comune potrà provvedere direttamente o tramite ditta incaricata.

ART. 59 – Decorrenza

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2004 e sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Comunale.

ALLEGATO A

SPESE PER ESTENSIONE RETE, ALLACCIAMENTO E SUBENTRI DI UTENZA

Contributo estensione rete

Nel caso in cui la richiesta avvenga nell'ambito di strade non canalizzate, cioè prive di "tubazione stradale", i contributi di estensione della rete saranno determinati sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal Comune valutata a preventivo su valori correnti di materiali, manodopera e spese generali, e conteggiati tenendo conto della quota di opere strettamente necessaria a soddisfare la richiesta, e ripartiti proporzionalmente nel caso di richieste plurime contemporaneamente formulate. *I prezzi non potranno comunque essere superiori a quelli previsti dal prezzario regionale.*

Allacciamenti

Per le opere effettuate dal Comune il contributo relativo alla spesa per la costruzione dell'allacciamento fino al contatore e relativo ad utenze domestiche sarà conteggiato in misura forfetaria di €..... per ogni contatore e fino ad un impiego per contatore di mt. 8 di tubazione ed un ulteriore contributo di € per ogni metro in più di tubazione eccedente i metri 8.

La misurazione delle tubazioni impiegate verrà effettuata partendo dal centrostrada.

Le riparazioni delle opere murarie ed i ripristini delle pavimentazioni insistenti su proprietà privata saranno a carico del richiedente l'allacciamento.

Il contributo forfetario di allacciamento sopraindicato potrà essere rivalutato all'inizio di ciascun anno in base all'applicazione del numero indice del costo della vita nazionale riferito alla fine del 1° semestre dell'anno precedente.

Il contributo relativo alla spesa per la costruzione dell'allacciamento fino al contatore, relativo ad utenze diverse da quelle domestiche, sarà conteggiato sulla base dei prezzi pro tempore in vigore, computando materiali, manodopera e spese generali a preventivo.

Rifacimenti di allacciamenti e spostamenti di contatore

Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazioni di presa e/o spostamento di contatore su richiesta degli utenti o per cause a questi attribuibili sarà dovuto un contributo pari al costo preventivato per l'intervento e comunque non superiore al contributo previsto al comma 2. per l'esecuzione di nuovo allacciamento.

Posa contatore

Di norma la posa del contatore è a carico dell'utente. Qualora effettuata dal Comune l'Utente verserà un concorso spese forfetario, pari a €, salvo interventi particolarmente onerosi, verificati volta per volta, che verranno quantificati in base alle tabelle prezzi per lavori

da termoidraulico della Regione Lazio o mediante apposita analisi.

Detto importo a titolo di concorso spese forfetario potrà essere rivalutato all'inizio di ciascun anno in base all'applicazione del numero indice del costo della vita nazionale come indicato al punto 2.

Subentri

Per il subentro di Utenza o la riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione d'utenza o per morosità, l'Utente verserà un concorso spese forfetario pari a €

ALLEGATO B

Deposito per verifiche contatori a richiesta dell'Utente

Il deposito di cui al 1° comma dell'art. 16 è fissato nella misura forfetaria di €..... per ciascun contatore.

Questo importo potrà essere rivalutato all'inizio di ciascun anno in base all'applicazione del numero indice del costo della vita nazionale come indicato al punto 2 dell'Allegato del presente Regolamento.

ALLEGATO C

Bocche antincendio private

Per l'alimentazione delle bocche antincendio private, qualora non inserite sotto contatore, viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata. L'Utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso d'inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'Utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.

Quando si sia fatto uso di bocca antincendio, l'Utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore successive, affinché questo possa provvedere alla risigillatura.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso. Le tariffe di fornitura di cui al presente articolo sono approvate, assieme alle altre, dalla Giunta comunale.

INDICE

TITOLO I	1
GENERALITA'	1
ART. 1 – Ente gestore del servizio	1
ART. 2 – Tipi di concessione per l'uso dell'acqua.	1
ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua	2
ART. 4 – Divieto di rivendita	2
ART. 5 – Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico	2
TITOLO II	3
NORME TECNICHE	3
CAPITOLO I	3
DEFINIZIONE IMPIANTI	3
ART. 6 – Definizione impianti	3
CAPITOLO II	4
NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI	4
ART. 7 – Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno	4
ART. 8 – Rimozione impianto esterno su richiesta dell'Utente	5
ART. 9 – Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno	5
ART. 10 – Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno	5
CAPITOLO III	6
APPARECCHI DI MISURA – ACCERTAMENTI DEI CONSUMI	6
Art. 11 - Contatori	6
Art. 12 - Posizione e custodia dei contatori	6
Art. 13 - Guasti ai contatori	7
Art. 14 - Lettura dei contatori	7
Art. 15 - Irregolare funzionamento del contatore	8
Art. 16 - Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente	8
Art. 17 – Controlli	9
CAPITOLO IV	9
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI	9
ART. 18 – Prescrizioni e collaudi	9
ART. 19 – Installazioni delle condutture	10
ART. 20 - Collegamenti di impianti ed apparecchi	10
ART. 21 - Prese di terra	10
ART. 22 - Impianti di sollevamento	10
ART. 23 – Serbatoi	11
ART. 24 – Modifiche	11
ART. 25 – Perdite, danni e responsabilità	11
ART. 26 – Vigilanza	11

TITOLO III	12
<hr/>	
NORME PER LE FORNITURE	12
ART. 27 – Modalità per ottenere l’allacciamento	12
ART. 28 – Forniture su strade canalizzate	12
ART. 29 – Forniture su strade non canalizzate	12
ART. 30 – Modalità per ottenere la fornitura	12
ART. 31 – Durata dei contratti di fornitura	13
ART. 32 – Disdetta	13
ART. 33 – Subentro	13
ART. 34 – Anticipo in conto fornitura.	13
ART. 35 – Tariffe	13
ART. 36 – Variazione delle tariffe e del Regolamento	14
ART. 37 – Fatturazione e pagamento	14
ART. 38 – Consumi abusivi	14
ART. 39 – Regolarità delle forniture	14
ART. 40 - Applicazione del pro-die per le variazioni tariffarie	15
ART. 41 - Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte	15
ART. 42 - Utenze raggruppate	15
ART. 43 - Domiciliazione bancaria	16
ART. 44 - Indennità di ritardato pagamento e morosità	16
ART. 45 - Casi di sospensione della fornitura	17
ART. 46 - Risoluzione del contratto	17
ART. 47 – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture	17
ART. 48 – Fallimento	18
TITOLO IV	19
<hr/>	
DISPOSIZIONI VARIE	19
ART. 49 – Infrazioni	19
ART. 50 – Identificazione del personale	19
ART. 51 – Applicabilità del diritto comunale	19
ART. 52 – Obbligatorietà	19
ART. 53 – Contestazioni giudiziarie	19
ART. 54 – Abrogazioni	19
NORME TRANSITORIE	20
<hr/>	
ART. 55 – Termini per l’installazione di contatori	20
ART. 56 – Ordinanza ad adempiere	20
ART. 57– Esecuzione d’ufficio	20
ART. 58 - Decorrenza	20
ALLEGATO A	22
<hr/>	

SPESE PER ESTENSIONE RETE, ALLACCIAMENTO E SUBENTRI DI UTENZA	22
Contributo estensione rete	22
Allacciamenti	22
Posa contatore	22
Subentri	23

ALLEGATO B **23**

Quote di noleggio contatori	Errore. Il segnalibro non è definito.
Deposito per verifiche contatori a richiesta dell'Utente	23

ALLEGATO C **23**

Bocche antincendio private	23
----------------------------	----

Art. 13 (rientra Boldrini, presenti 11 consiglieri)

- Viene eliminato tutto il 2° comma: "Le riparazioni e le sostituzioni dei contatori, salvo i casi ecc..."

- Modifica approvata ad unanimità di voti di 11 consiglieri presenti e votanti

Art. 35

Al 4° Comma le parole: "con deliberazione Consiliare" vengono sostituite da "con deliberazione della Giunta Comunale"

- Viene eliminato per intero l'ultimo comma. "L'organo competente per la determinazione delle tariffe può .. ecc..."

- Modifica approvata ad unanimità di voti di 11 consiglieri presenti e votanti;

Art. 37

- Il 2° comma viene sostituito e riformulato come segue: "La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti, ma, nelle more dell'installazione dei contatori, potrà calcolarsi il corrispettivo in base al minimo contrattuale."

- Modifica approvata ad unanimità di voti di 11 consiglieri presenti e votanti

Art. 40

- Alla fine viene aggiunta la seguente dicitura: "salvo diversa norma di legge"

- Modifica approvata ad unanimità di voti di 11 consiglieri presenti e votanti

Art. 42

- vengono aggiunte frasi ed eliminati alcuni periodi per cui risulta riformulato come segue:

"ART. 42 - Utenze raggruppate

Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'amministrazione del condominio stesso, qualora non siano installati o predisposti all'installazione i contatori singoli.

Per le utenze raggruppate in stabili dove non è prevista la costituzione di un condominio (costituite da una aggregazione di più unità immobiliari e/o diverse categorie contrattuali), in assenza di contatori divisionali, gli scaglioni di consumo tariffari e la quota fissa sono adeguati al numero delle utenze finali e tengono conto della loro natura (categorie contrattuali a seconda dell'uso effettuato), che devono essere indicate mediante apposita comunicazione, secondo le modalità stabilite dal Comune.

In caso di assenza di tale comunicazione, sono applicati all'intero consumo gli scaglioni dell'utenza singola appartenente alla categoria contrattuale con le tariffe maggiori.

La ripartizione interna dei consumi deve essere effettuata e organizzata a cura e spese del Utente, ai sensi del D.P.C.M. 4/3/96, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".

in caso di utenze con contatori divisionali privati collocati in proprietà condominiale non accessibile, l'Amministratore di condominio (o l'Utente responsabile) comunica la lettura dei contatori divisionali secondo le modalità operative stabilite dal Comune, che dà preavviso del giorno di lettura del misuratore generale di utenza.

A garanzia del corretto processo di ripartizione dell'importo della fattura dell'utenza raggruppata tra le sottoutenze, valgono i seguenti criteri:

- *la differenza fra il consumo misurato al misuratore di consumi condominiale e la somma dei consumi relativi per ciascuna unità immobiliare, è ripartita in parti uguali fra i vari utenti;*

- ai consumi delle singole unità immobiliari è applicato il sistema tariffario stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale;
- la differenza tra la somma dei importi singoli dovuti dalle sottoutenze e l'importo della fattura dell'utenza raggruppata è decurtata dagli stessi importi in maniera proporzionale ai consumi delle singole sottoutenze.

Laddove risulti tecnicamente possibile, nei casi di interventi di manutenzione straordinaria sugli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, l'utenza è obbligata a far effettuare al Comune una valutazione sulla possibilità e l'opportunità di procedere alla trasformazione di utenze condominiali in utenze singole."

- Modifica approvata ad unanimità di voti di 11 consiglieri presenti e votanti

Art. 56

- Al primo comma viene eliminata la frase tra parentesi: "(Che sarà fornito dal comune a noleggio dell' Utente)"

- Viene aggiunto dopo il 2° comma il seguente comma: *In via prioritaria il Comune provvederà sostituire i contatori in possesso dei cittadini ma non idonei perchè non conformi alle attuali prescrizioni dell' ente "*

- Modifica approvata ad unanimità di voti di 11 consiglieri presenti e votanti

Art. 58

Viene aggiunto ex novo con la seguente formulazione:

"In fase di prima attuazione delle norme del presente regolamento, relativo alla fornitura ed all'installazione dei contatori, il Comune potrà provvedere direttamente o tramite ditta incaricata.

l' Art. 58 preesistente viene rinumerato con il N. 59

- Modifica approvata ad unanimità di voti di 11 consiglieri presenti e votanti

-Allegato B

Viene eliminato il titolo: "*Quote di noleggio Contatori*" ed il relativo comma dispositivo

- Modifica approvata ad unanimità di voti di 11 consiglieri presenti e votanti,
- Successivamente con votazione finale, e con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da 11 consiglieri presenti e votanti viene approvato il regolamento nel suo complesso quale risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate e sopra elencate

A seguito delle votazioni sopra indicate il cui esito è stato proclamato dal Presidente

DELIBERA

Approvare le modifiche agli articoli del regolamento Comunale del servizio acquedotto approvato con deliberazione Consiliare N. 68 del 22.12.2003 specificate in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate;

Approvare siccome approva il Regolamento Comunale del servizio acquedotto, nella stesura risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni sopra riportate, composto di N. 59 articoli e tre

Allegati: A) B) e C) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale:

Dare esecuzione alla presente deliberazione ai sensi art. 134 4° c. T.U.267/00